

PROPOSTA DI LEGGE

Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modificazioni, acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza.

Art. 1 – Riconoscimento della cittadinanza ai discendenti di cittadini italiani

1. Tutti i figli e i nipoti di cittadini italiani possono acquisire la cittadinanza italiana mediante domanda corredata dalla documentazione che attesti la linea di discendenza.

Sono inclusi tra i soggetti aventi diritto i figli, i nipoti in modo diretto e automatico

2. Ai fini del presente articolo, il diritto alla cittadinanza non è condizionato alla nascita o alla residenza in Italia di alcuno degli ascendenti.

Art. 2 – Acquisizione della cittadinanza per discendenti ulteriori

I richiedenti che non abbiano residenza in Italia e appartengano alla terza generazione o successive devono dimostrare la conoscenza della lingua e cultura italiana almeno a livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento pari alla legge di acquisizione della cittadinanza per matrimoni vigente ad oggi.